

INCARICO TRIENNALE DI COMPONENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA MONOCRATICO DI TRENINO MOBILITÀ SPA EX D. LGS. 231/2001

Allegato A CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'incarico

L'incarico prevede l'assunzione per tre esercizi del ruolo di componente unico dell'Organismo di vigilanza monocratico di Trentino Mobilità.

Art. 2. Compiti dell'Organismo di vigilanza

Le responsabilità, la struttura organizzativa e le modalità operative dell'Organismo di vigilanza sono definite dal "Documento operativo gestione ed attività dell'Organismo di Vigilanza", parte del Modello operativo e gestionale della società, riportato in allegato al presente documento.

Per quanto non disciplinato da tale documento, si applica la normativa vigente.

Art. 3. Requisiti dei componenti dell'Organismo di vigilanza

Il componente dell'Organismo di vigilanza dovrà, per l'intera durata dell'incarico, essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa per gli affidatari di incarichi pubblici, in particolare non presentare alcun motivo di esclusione tra quelli indicati all'art. 80 del Codice degli appalti (D. Lgs. 50/2016).

Il componente non dovrà inoltre trovarsi in una delle cause di incompatibilità rispetto alla società e al ruolo assegnato, ovvero dovrà trovarsi in condizioni di autonomia e indipendenza, cioè assenza di conflitti di interesse, rispetto alla società.

Art. 4. Durata dell'incarico

La durata dell'incarico sarà dalla data di sottoscrizione dell'atto di nomina sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021. L'Organismo di vigilanza rimane in carica in regime di *prorogatio* sino alla nomina del nuovo Organismo di vigilanza; tale proroga non potrà comunque superare la data del 31 dicembre 2022. In caso di proroga, il compenso forfettario annuo non sarà modificato.

Art. 5. Revoca/decadenza/sospensione e rinuncia

I requisiti di cui all'art. 3 devono essere posseduti per tutta la durata dell'incarico. È causa di revoca/decadenza/sospensione il venir meno di almeno uno di essi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì procedere alla revoca dell'incarico nei seguenti casi:

- a) conclamata mancanza di impegno e continuità d'azione nello svolgimento dei compiti istituzionali;
- b) condanna della Società, già con sentenza di primo grado, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero sottoposizione ad un procedimento penale concluso tramite cd. "patteggiamento", ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1, lett. d) del D. Lgs. 231/2001;
- c) grave inadempimento dell'Organismo di vigilanza;
- d) verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità d'azione che sono propri di tale organo.

La rinuncia all'incarico può essere esercitata con preavviso di almeno 3 mesi, previa motivata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione, e per conoscenza al Collegio Sindacale.

Il componente dell'Organismo di vigilanza si obbliga ad osservare puntualmente, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, tutte le disposizioni contenute nel "Modello 231" e nel Codice Etico della Società. Tali documenti, dei cui contenuti il candidato dichiara di aver preso piena conoscenza, sono stati predisposti in attuazione del D. Lgs. 231/2001 e sono consultabili sul sito web istituzionale di Trentino Mobilità alla sezione Società trasparente. La violazione delle disposizioni contenute nel "Modello 231" o nel Codice Etico darà alla Società la facoltà di risolvere di diritto e con effetto

immediato l'incarico ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Art. 6. Compenso

Il compenso annuale forfetario e onnicomprensivo sarà pari a euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre a IVA e oneri previdenziali. Le annualità di incarico saranno conteggiate convenzionalmente dal 1 novembre al 31 ottobre, indipendentemente dall'effettivo inizio o termine dell'incarico.

Art. 7. Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società appaltante e il soggetto affidatario, il Foro competente è esclusivamente quello di Trento.

Art. 8. Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nella lettera di invito si rinvia alla normativa emanata dalla Provincia Autonoma di Trento, dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

Allegati:

- Documento operativo gestione ed attività dell'Organismo di Vigilanza + relativo allegato